



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 76 del 21/12/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00**, nella **Sala Consiliare**, in seguito alla convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il **21/12/2022** si è riunito in seduta pubblica ed in Prima convocazione, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

<i>N.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	<b>D'ALBA SIMONA</b>	SI		8	<b>FORESTI MARCO</b>	SI	
2	<b>BUFFA LAURA</b>	SI		9	<b>PAGNONCELLI ROMANO</b>	SI	
3	<b>SIGNORI LEONARDO</b>	SI		10	<b>ROVARIS LUCA</b>	SI	
4	<b>MAGRI DONATELLA</b>	SI		11	<b>ZANNI CLARA</b>	SI	
5	<b>TOMASELLI GIACOMO</b>	SI		12	<b>BARONI MARZIA</b>	SI	
6	<b>MOLOGNI EVELINA ROSARIA</b>	SI		13	<b>ALLIA LUCIO</b>	SI	
7	<b>ROSSI SERGIO</b>	SI					

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa Il Vice Segretario Dott.ssa Rosalba Drosi

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco, Simona D'Alba**, espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno su cui il Consiglio adotta la seguente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Illustra il Sindaco.** Le modifiche proposte al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, sono necessarie in considerazione del mutato quadro normativo incidente sul sistema del prelievo a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione della tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**RILEVATO** che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013 il quale prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

**VERIFICATO** che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Pedrengo - con deliberazione del consiglio comunale n. 14, del 09 marzo 2022, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997 - ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, in considerazione del mutato quadro normativo incidente sul sistema del prelievo a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuto:

**a)** alla legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) con cui sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'istituzione di ARERA nasce dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria;

**b)** al D.lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato modifiche al D.lgs. n.152/2006 che ha comportato la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo in particolare per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

**a)** le disposizioni dettate dalla deliberazione n. 15 di ARERA, del 18 gennaio 2022, impongono ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della

qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti e all'attività gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;

**b)** la delibera richiamata ha approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale, andando ad aggiornare le indicazioni già introdotte con la delibera n. 444/2019. La delibera n. 15/2022 di ARERA è intervenuta su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a recupero nell'anno solare precedente, mediante soggetti esterni, ai fini della riduzione della quota variabile; a questo si affiancano i termini per effettuare i rimborsi delle somme indebitamente riscosse, le modalità per concedere la rateazione, nonché quelle relative all'acquisizione delle dichiarazioni TARI, per le quali l'ufficio di front-office è tenuto a dare conferma della ricezione.

**c)** per recepire nella regolamentazione comunale le indicazioni della delibera n. 15/2022 di ARERA, risulta necessario procedere anche all'adeguamento del vigente regolamento recante la disciplina della TARI, tenendo presente che le nuove regole si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023 con particolare riferimento a quanto riguarda:

- a) le prestazioni legate all'iscrizione, alla variazione o alla cessazione delle utenze a ruolo;
- b) le procedure riguardanti i reclami (riferite all'entrata);
- c) le richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi bollettati e non dovuti;
- d) la gestione degli sportelli fisici e dei portali online (punti di contatto con l'utente);
- e) le modalità e la periodicità dei pagamenti;
- f) le modalità di rateizzazione.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09 marzo 2022 di approvazione del Piano Economico Finanziario TARI per gli anni 2022-2025 con la quale il Comune ha individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'allegato A "TQRIF" alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.;

**VISTO** lo schema di regolamento allegato "A" - parte integrale e sostanziale del presente atto - nel quale vengono recepite le modifiche regolamentari incidenti sulla gestione del tributo TARI dovute al quadro normativo sopravvenuto, in particolare alle disposizioni recate dalla delibera n. 15/2022 di ARERA.

**DATO ATTO** che tutte le altre disposizioni recate dalla delibera n. 15/2022 di ARERA che non incidono sulla gestione della TARI verranno recepite a livello comunale nella "Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani".

**DATO ATTO CHE**, in forza di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di TARI di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le*

*tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".*

**VISTO** L'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno.

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

**VISTO** l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15](#), il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".*

**RICHIAMATI** i commi 15, 15-bis, 15-ter dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recanti la disciplina dell'invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni - al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - in formato elettronico ed esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine perentorio del 14 ottobre ai fini dell'acquisizione dell'efficacia decorrente dalla data di pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del Tributo e dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 8 del 31/12/2021 di attribuzione dell'incarico di responsabile di posizione organizzativa per il Settore IV - Economico Finanziario.

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000.

**VISTO** lo Statuto comunale.

**VISTO** il regolamento generale delle entrate.

Tutto ciò premesso e considerato

Nessun intervento.

**Con** voti favorevoli nr. 13 espressi per alzata di mano dai nr. 13 consiglieri presenti e votanti.

### **DELIBERA**

- 1. DI PRENDERE ATTO** e di approvare le premesse come parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come risultanti dal testo allegato "A", parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 51 articoli.
- 3. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2023 a seguito di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dei commi 15, 15-bis, 15-ter dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
- 4. DI DISPORRE**, a cura del responsabile del servizio tributi, la pubblicazione del Regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. ai sensi dei commi 15, 15-bis, 15-ter dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.

**Successivamente**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.**

**VISTO l'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.**

**CON** voti favorevoli nr. 13 consiglieri presenti espressi per alzata di mano dai nr. 13 consiglieri presenti e votanti.

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

**AVVERSO** il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Simona D'Alba  
*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Rosalba Drosi  
*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*